# ISTITUZIONE E REGOLAMENTO GENERALE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

## Art. 1

## Composizione

- 1. Le commissioni consultive sono un utile strumento per coinvolgere la popolazione nelle scelte comunali ed approfondire le problematiche di settore. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali e/o cittadini che rappresentano tutti i gruppi e sono nominate dal Sindaco, su proposta dei gruppi consiliari.
- 2. Ciascuna commissione è composta da **7 (sette)** membri, di cui **4 (quattro)** appartengono alla maggioranza e **3 (tre)** alla minoranza.
- 3. In caso di mancata designazione di componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o della minoranza, i membri mancanti vengono indicati dal Sindaco.
- 4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed Sindaco, con apposito decreto, procede alla sostituzione.
- 5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.
- 6. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti esaminati.
- 7 . Ogni commissione deve riunirsi almeno 2 (due) volte l'anno; nel caso in cui il Presidente della Commissione non provveda alla convocazione per oltre un anno decade dalla carica.
- 8. Le Commissioni sono così articolate:

I^ commissione: Cultura, Servizi scolastici, Sport e Volontariato

II^ commissione: Politiche Sociali e servizi alla Persona ed alla famiglia.

III^ Commissione: Edilizia.

## Art. 2

## Insediamento

- I. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro sessanta giorni dalla data della relativa costituzione.
- 2. Nella seduta di insediamento si procede alla nomina del Presidente e del Vice presidente con votazione a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. E' eletto il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il Presidente della Commissione Edilizia dovrà essere eletto fra i membri della Commissione espressi dalle minoranze consiliari, salvo loro espressa rinuncia.

#### Art. 3

#### Convocazione

- I. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il membro proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
- 2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- 3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte, di norma, con avviso inviato a mezzo e-mail, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Si ritengono comunque validi altri mezzi di convocazione purché sia certo il raggiungimento dei commissari. Della convocazione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione. Le commissioni possono inoltre riunirsi senza la preventiva diramazione degli avvisi di convocazione allorché venga preventivamente definito un calendario di riunioni con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare.

## Art. 4

#### **Funzionamento**

- I. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno la maggioranza dei componenti, effettivi e per delega.
- 2. La commissione conclude i propri lavori con una o più sintetiche relazioni o parere che vengono presentate al Sindaco.
- 3. La relazione o il parere sono espresse all'unanimità o a maggioranza; in quest'ultimo caso i membri dissenzienti possono chiedere che sia contenuto nell'atto il proprio diverso parere.
- 4. La formulazione del parere o della relazione non è obbligatoria e la sua mancanza non preclude la trattazione dell'argomento in Consiglio Comunale.

## Art. 5

## Partecipazione alle commissioni

- I. Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni delle commissioni, con facoltà di intervento nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. Il Presidente della commissione può ammettere alle riunioni altri soggetti con facoltà di intervento nella discussione qualora questi ultimi siano ritenuti in grado di fornire elementi utili ai fini istruttori. A titolo meramente esemplificativo: per la prima commissione possono essere invitati, in base agli argomenti trattati, rappresentanti del corpo insegnante, il bibliotecario e rappresentanti delle società sportive o associazioni di volontariato.

Per la seconda commissione si richiederà sempre la presenza dell'Assistente sociale. Per la terza commissione potrà essere richiesta la presenza di tecnici ed esperti del settore.

3. il Presidente, anche su proposta di uno dei commissari, può richiedere di avvalersi della collaborazione del Segretario Generale e/o di funzionari dell'Ente.

## Art. 6

## Sedute delle commissioni

- I. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione presa a maggioranza dei componenti, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- 2. La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini e sulle condizioni personali e sociali di singoli soggetti. Il linea generale, le sedute della commissione Politiche Sociali e servizi alla Persona ed alla famiglia non sono pubbliche per la delicatezza degli argomenti trattati.
- 3. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.

# Art. 7

# Funzioni delle commissioni

- I. Le commissioni hanno unicamente funzioni consultive e costituiscono un ausilio al Consiglio comunale concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Nelle materie di rispettiva competenza le commissioni hanno poteri referenti, redigenti e consultivi in ordine agli atti generali ed alle materie di competenza del Consiglio.
- 2. Le commissioni possono provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi discrezionalmente dal Sindaco secondo il criterio della competenza per materia. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria.
- 3. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale ha facoltà di inserire le stesse all'ordine del giorno del Consiglio previa opportuna istruttoria.
- 3. I membri delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio e non percepiscono alcun gettone di presenza né rimborso spese di alcun genere.

## Art. 8

## Verbalizzazione delle riunioni

- I. Le funzioni dì Segretario della commissione sono svolte in via ordinaria da un componente designato dal Presidente della commissione.
- 2. Ricorrendo particolari esigenze di verbalizzazione il Segretario comunale può affidare l'incarico di verbalizzante ad un dipendente comunale previa richiesta motivata del Presidente della Commissione. In quest'ultimo caso le sedute della Commissione debbono concludersi entro le ore 19 del giorno in cui si svolgono.

## Art. 9

# Funzione di vigilanza del Sindaco

1.Il Sindaco vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e promuove presso il Consiglio Comunale le iniziative atte ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle stesse. A tal fine i verbali delle commissioni sono depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 16.07.2015

Modificato/integrato con delibera C.C. n. 39 del 31.10.2019